

DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 785

Tit. V - Cl. 12

Roma, li 14/02/2022

**Ai Direttori delle Strutture di
Ricerca dell'INAF**

**Ai Responsabili amministrativi
delle Strutture territoriali
dell'INAF**

Al Direttore Scientifico

Al Dirigente dell'Ufficio I

***E p.c.* Al Presidente**

**Al Personale dell'Istituto
Nazionale di Astrofisica**

Alle Organizzazioni Sindacali

LORO SEDI

Oggetto: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" a seguito delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge del 7 gennaio 2022, numero 1.

Come è noto, in data **8 gennaio 2022** è entrato in vigore il Decreto Legge del 7 gennaio 2022, numero 1, che contiene "***Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore***".

Il predetto Decreto Legge ha inserito nel Decreto Legge 1° aprile 2021 numero 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021 numero 76, l'articolo 4-quater, che contiene alcune disposizioni che estendono l'obbligo di

vaccinazione per la prevenzione del contagio causato dal Virus denominato "**SARS-CoV-2**" ai cittadini che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, e l'articolo 4-quinquies, che contiene alcune disposizioni in merito all'estensione ai luoghi di lavoro dell'obbligo di presentazione dei certificati vaccinali e di guarigione, che vengono di seguito riportate e illustrate:

1. Estensione dell'obbligo vaccinale ai cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza, l'articolo 4-quater del Decreto Legge 1 aprile 2021 numero 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, numero 76, come introdotto dal Decreto Legge 7 gennaio 2022, numero 1, prevede **l'estensione dell'obbligo vaccinale** per la prevenzione dell'infezione causata dal Virus denominato "**SARS-CoV-2**", a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione normativa innanzi richiamata, ovvero dalla data dell'**8 gennaio 2022**, e fino alla data del **15 giugno 2022**, per:

- i cittadini italiani;
- i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea residenti nel territorio dello Stato Italiano;
- i cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286 ovvero, in particolare, per:
 - gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o che siano iscritti nelle liste di collocamento;
 - gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari o per asilo,

che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che compiano il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella dell'8 gennaio 2022, fermo restando il predetto termine del 15 giugno 2022.

Il comma 2 del citato articolo 4-quater, dispone che:

- l'obbligo vaccinale non sussiste solo in caso di "*...accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel*

rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2...";

- *in tali casi, la "...vaccinazione può essere omessa o differita...";*
- *la "...infezione da SARS CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della Salute...".*

2. Accesso ai luoghi di lavoro.

L'articolo 4-quinquies, comma 1, del Decreto Legge 1° aprile 2021, numero 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021 numero 76, come introdotto dal Decreto Legge 7 gennaio 2022, numero 1, prevede che, **a decorrere dal 15 febbraio 2022**, tutti i dipendenti pubblici soggetti all'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater innanzi richiamato **per l'accesso ai luoghi di lavoro dovranno possedere e sono tenuti ad esibire una delle "Certificazioni Verdi COVID-19" che attestino la vaccinazione o la guarigione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del Decreto Legge 22 aprile 2021, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, numero 87 (cosiddetto "Green Pass Rafforzato")**.

La predetta disposizione si applica, comunque, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni e, quindi, anche negli Enti Pubblici di Ricerca.

In particolare, le predette "**Certificazioni Verdi COVID-19**" (cosiddetto "**Green Pass Rafforzato**") sono quelle che attestano una delle seguenti condizioni:

- avvenuta vaccinazione per la prevenzione del contagio dal Virus denominato "**SARS-CoV-2**" al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo, entro il periodo di validità della stessa;
- avvenuta guarigione, da non più di sei mesi, dal Virus denominato "**COVID-19**", con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto a seguito dell'infezione causata dal predetto Virus, disposta in ottemperanza alle indicazioni contenute nelle Circolari emanate dal "**Ministero della Salute**";
- avvenuta guarigione, da non più di sei mesi, dal Virus denominato "**COVID-19**" dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al

termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Per ulteriori informazioni sulle tipologie di "**Certificazioni Verdi COVID-19**" e sui termini di validità delle stesse è possibile consultare le "**FAQ**" pubblicate sul "**Sito Web**" della "**Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate**" ("**DGC**"), al seguente indirizzo: <https://www.dgc.gov.it/web/>

Ai sensi del comma 5 del predetto articolo 4-quinquies, a decorrere dal 15 febbraio 2022 è vietato l'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione del predetto obbligo.

Pertanto, **a decorrere dal 15 febbraio 2022**, i datori di lavoro pubblici sono tenuti a verificare che i dipendenti soggetti all'obbligo di vaccinazione siano in possesso del "**Green Pass Rafforzato**" per l'accesso alla sede di lavoro.

Il predetto articolo 4-quinquies prevede, inoltre, che:

- nel caso in cui i dipendenti soggetti al predetto obbligo "**...comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022...**";
- per i "**...giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati...**";
- la violazione delle disposizioni innanzi richiamate è sanzionata "***...ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del Decreto Legge 25 marzo 2020, numero 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, numero 35...***";
- la "***...sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981, numero 689, in quanto compatibili...***";
- per le "***...violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 4 innanzi citato è stabilita nel pagamento di una***

somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le **conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore**...";

- esclusivamente nei casi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita, come specificato nel precedente Punto 1), i predetti dipendenti potranno essere adibiti a "...**mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2**...".

Tenuto conto della necessità che tutti i dipendenti garantiscano, come previsto dalle disposizioni attualmente in vigore, lo svolgimento dell'attività lavorativa prevalentemente in presenza, i Direttori delle "**Strutture di Ricerca**", il Direttore Scientifico e il Dirigente dello Ufficio I "**Gestione Risorse Umane**" della "**Amministrazione Centrale**" dovranno adottare adeguate misure che, oltre a garantire una scrupolosa osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4-quinquies del Decreto Legge 1° aprile 2021, numero 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021 numero 76, come introdotto dal Decreto Legge 7 gennaio 2022, numero 1, dovranno anche assicurare l'assoluto rispetto del principio di imparzialità, evitando, pertanto, la impropria tutela di casi particolari, che non siano giustificati da motivi legittimi, assolutamente oggettivi e debitamente documentati.

Tanto premesso, al fine di eseguire i necessari controlli, i Direttori delle "**Strutture di Ricerca**", il Direttore Scientifico e il Dirigente dello Ufficio I "**Gestione Risorse Umane**" della "**Amministrazione Centrale**" dovranno individuare, attraverso la redazione di appositi elenchi nominativi, il personale che deve possedere ed esibire il "**Green Pass Rafforzato**" per accedere, a decorrere dal **15 febbraio 2022**, alla "**Sede di Lavoro**".

I predetti elenchi nominativi dovranno essere trasmessi o resi disponibili:

- al personale interno, adibito ai servizi di portierato, reception e vigilanza, espressamente autorizzato allo svolgimento delle attività di accertamento dal "**Titolare delle attività di trattamento dei dati personali**", ai sensi dell'articolo 28 del "**Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)**", che si limiterà a

verificare che i dipendenti soggetti al predetto obbligo siano in possesso della "**Certificazione**" innanzi specificata;

- al personale esterno, adibito ai servizi di portierato, reception e vigilanza, sia nelle "**Strutture di Ricerca**" che nella "**Amministrazione Centrale**", espressamente autorizzato allo svolgimento delle attività di accertamento dal "**Responsabile delle attività di trattamento dei dati personali**", ai sensi dell'articolo 28 del "**Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)**", che si limiterà a verificare che i dipendenti soggetti al predetto obbligo siano in possesso della "**Certificazione**" innanzi specificata;
- ai "**soggetti incaricati**" dell'accertamento e della contestazione di eventuali violazioni del medesimo obbligo, che dovranno, invece, essere scelti necessariamente tra i dipendenti che prestano servizio di ruolo nelle "**Strutture di Ricerca**" interessate o nelle "**articolazioni organizzative**" della "**Amministrazione Centrale**".

Con riferimento a tutto il personale che, per legge, deve osservare gli obblighi più volte citati, i controlli dovranno essere effettuati, nei limiti del possibile e, comunque, prevalentemente, al momento dell'accesso alla "**Sede di Lavoro**", ferma restando, in ogni caso, la possibilità di effettuare, anche successivamente, controlli a campione.

I predetti controlli potranno essere effettuati anche attraverso l'apposito applicativo denominato "**Greenpass50+**", accessibile sul portale dello "**Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**" ("**INPS**"), al seguente link: <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/verifica-del-green-pass-per-laccesso-ai-luoghi-di-lavoro>.

In attesa del "**Certificato di esenzione dalla vaccinazione anti COVID -19**" in formato digitale, previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2022, i dipendenti che siano stati esentati dall'obbligo di vaccinazione ovvero i dipendenti per i quali la predetta vaccinazione sia stata omessa o differita, in presenza di specifiche condizioni cliniche debitamente documentate che

prevedono, al riguardo, espresse controindicazioni, permanenti o temporanee, potranno accedere alla "**Sede di Lavoro**" solo previa esibizione al "**Datore di Lavoro**" o al "**Datore di Lavoro Delegato**", ovvero al "**Direttore di Struttura**", l'apposita certificazione di esenzione in formato cartaceo, rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico "**vaccinatore**", nel rispetto di quanto previsto dalle Circolari emanate in materia dal "**Ministero della Salute**".

La predetta certificazione sarà trasmessa al "**Medico Competente**" della "**Sede di Lavoro**" per gli adempimenti di sua competenza.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nelle precedenti note circolari emanate da questa Direzione Generale e finalizzate a disciplinare la stessa materia, fatta eccezione per quelle che siano difformi o in contrasto con quanto stabilito con la presente nota.

Sono fatte, comunque, salve eventuali, diverse disposizioni e/o misure, che verranno adottate da successivi provvedimenti governativi che dovessero modificare la disciplina attualmente in vigore.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si rimane a disposizione per ogni, eventuale, ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottore Gaetano Telesio

(firmata digitalmente)